

## REGOLAMENTO (CE) N. 1882/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata, a decorrere dal 1° agosto 1994, sono fissati come segue:

Prodotti pilota del gruppo di prodotti	ECU/100 kg
1	55,41
2	191,25
3	258,87
4	97,18
5	127,87
6	304,85
7	365,56
8	307,03
9	580,44
10	331,01
11	305,57
12	92,06

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 34.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8).